

Discriminazione verso le donne nel linguaggio giudiziario

Con decisione pubblicata il 18 luglio 2022, il Comitato CEDAW ha ritenuto violati gli articoli 2, 3, 5 e 15 della *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne* (CEDAW), da parte della magistratura italiana per una pronuncia emessa nei confronti di una donna che, già vittima di violenza domestica, aveva denunciato lo stupro dell'agente delle forze dell'ordine incaricato di svolgere indagini sull'ex marito.

La CEDAW, come noto, è una Convenzione che opera a livello mondiale in quanto adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979 e ratificata da 187 Paesi, tra cui l'Italia con la legge 132 del 1985 (consultabile https://cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAW_materialetraduzione2011.pdf).

Il Comitato CEDAW (composto da 23 esperte di tutto il mondo) è un organismo previsto dalla Convenzione che oltre a monitorare lo stato della sua attuazione viene adito da chiunque ritenga violato, in modo grave e sistematico, ad opera dello Stato un diritto enunciato dalla Convenzione (art. 8 Protocollo).

Con la pronuncia *F. C. contro Italia* (148/2019) del 20 giugno 2022 il Comitato CEDAW ha rilevato che, a seguito della condanna di un Tribunale, l'assoluzione di C.C. era stata adottata in base "a percezioni distorte, credenze e miti preconetti piuttosto che su fatti, che hanno indotto la Corte di appello e la Corte di cassazione a interpretare e applicare in modo errato le leggi, minando così l'imparzialità e l'integrità del sistema giudiziario e producendo l'errore giudiziario e la rivittimizzazione dell'autrice" (parr. 7.5 e 7.18).

Questa è la seconda condanna di organismi internazionali in poco più di un anno per l'uso di pregiudizi giudiziari nei reati di violenza maschile contro le donne da parte della magistratura italiana (si veda Corte EDU nel

caso di J.L. contro Italia del 27 maggio 2021 in cui premesso che l'Autorità giudiziaria *“gioca un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza fondata sul genere... È essenziale che... eviti di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni, minimizzi la violenza di genere ed esponga le donne a una vittimizzazione secondaria utilizzando osservazioni colpevolizzante e moralizzatrici volte a scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia”* (paragrafi 140 e 141, mia traduzione).

Siamo l'unico Paese europeo ad avere tra le legislazioni più avanzate ed efficaci di contrasto alla violenza contro le donne e siamo l'unico Paese europeo ad avere subito due condanne da Corti internazionali per l'uso di pregiudizi discriminatori da parte della magistratura.

E' un problema che interpella ciascuno di noi a partire dalla necessità di capire, come ci chiedono le norme sovranazionali (CEDAW, a livello mondiale trattandosi di Convenzione dell'ONU; Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica detta Convenzione di Istanbul, a livello europeo):

a) che per leggere la violenza contro una donna (familiare, sessuale e di altro tipo) i fatti non devono essere mai parcellizzati e ridimensionati, perché come scrive la Convenzione di Istanbul nel suo Preambolo “la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi” di cui va riconosciuta “la natura strutturale... in quanto basata sul genere... **La violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini**”.

Quando non compiamo questa valutazione complessiva e strutturale, che ci appare doverosa per i delitti di mafia ma non altrettanto doverosa per i delitti contro le donne, **la violenza domestica si trasforma in conflitto familiare**, banale questione tra coniugi; la violenza sessuale si trasforma in consenso *implicito* verso un uomo focoso che non frena gli impulsi; gli atti persecutori si trasformano in innocue manifestazioni di amore o di desiderio legittimo di vedere i propri figli;

b) che questi reati, ridimensionati linguisticamente, giuridicamente e culturalmente, come relativi a “**fasce deboli**” - presupponendo lo stereotipo sessista che le donne siano deboli senza guardare alla natura giuridica di reati che violano il diritto umano delle donne di vivere libere dalla violenza di cui all’art. 3 della Convenzione di Istanbul -, sono tra i più difficili da indagare, accertare ed esaminare e **impongono** di utilizzare la “prospettiva di genere” (quella sub a) adottata in quasi tutto il mondo tranne che in Italia dove è ancora percepita come attentato ai diritti degli indagati e degli imputati;

c) siamo tutti e tutte attraversati da inconsci stereotipi (la donna mente, la donna se l’è cercata, la donna ha provocato, la donna è fragile e portata a rapporti *malati*, la donna mette i figli contro il padre; di converso invece l’uomo ha impulsi sessuali irrefrenabili, è geloso, è naturalmente iroso, ha i raptus, non tollera i tradimenti che mettono a rischio la sua virilità, ecc.) che si riassumono, **solo per questi reati**, nella ricerca di standard inflessibili su come deve comportarsi una donna vittima di violenza, frutto invece del nostro soggettivo punto di vista che spesso distorce non solo i fatti (per cui uno stupro con perdite di sangue e lacerazioni vaginali diventa un rapporto sessuale focoso; le molestie verbali a delle ragazzine di 14 anni fatte da gruppi di maschi anziani diventano apprezzamenti tipici dell’uomo italiano; gli ematomi sul corpo e le ossa fratturate sono frutto di cadute ben architettate, ecc.); ma anche norme procedurali basilari (il testimone è obbligato a dire la verità e l’imputato può mentire).

Il tema, dunque, come ci spiegano le Corti sovranazionali e prima ancora la CEDAW e la Convenzione di Istanbul, che pur ratificate sono poco applicate nei nostri Tribunali per la resistenza culturale nel capire cos’è e dov’è la discriminazione di genere, **non è la decisione di assoluzione o di condanna, ma gli argomenti utilizzati nelle sentenze che applicano stereotipi**. Questi, in quanto espressione di un portato culturale millenario discriminatorio, imposto da chi comanda per mantenere la propria condizione di privilegio (*l’uomo è cacciatore e la donna è preda* ci dicevano i genitori, e la caccia è strumento di morte non chiede il consenso di chi è braccato), giustificano le condotte maschili e colpevolizzano quelle femminili. Saperlo, ci dice il Comitato, ripristina l’imparzialità che altrimenti viene violata.

La decisione del Comitato prevede plurimi effetti: da un lato il risarcimento dovuto alla ricorrente; dall'altro, e questo interessa in questa sede, impone precise **Raccomandazione allo Stato italiano** che dovrà rispondere entro sei mesi per iscritto su quali azioni siano state intraprese su:

1) Formazione puntuale e capillare della magistratura (e avvocatura e forze di polizia) su cosa sono gli stereotipi sessisti che impediscono alle donne di accedere, in condizione paritaria, nelle aule di giustizia;

2) Formazione per giudici, avvocati e personale addetto all'applicazione della legge sulla *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne* (CEDAW) e sul suo Protocollo opzionale e sulle Raccomandazioni generali del Comitato in particolare quelle numero 19, 33 e 35 (riportate nel link sopra indicato);

3) Programmi specifici sulla dimensione giuridica, culturale e sociale della violenza contro le donne e sulle discriminazioni di genere, specificamente indirizzati a "magistrati, avvocati, personale addetto all'applicazione della legge e personale medico";

4) Monitoraggio di strategie per eliminare gli stereotipi di genere nei casi di violenza contro le donne anche **monitorando e analizzando le sentenze con strumenti di denuncia e controllo dei casi di stereotipizzazione giudiziaria** (lett.c);

5) Misure legislative concrete che includano il consenso come elemento determinante per accertare la violenza sessuale e quando questo viene invocato dalla difesa porre l'onere della prova a carico dell'imputato; eliminare dal codice penale il riferimento alla violenza.

A seguire **una breve sintesi di questa storica decisione** emessa, non a caso, su richiesta di avvocate specializzate in materia di violenza di genere e di diritti umani delle donne.

IL CASO

Una donna, A. F., il giorno successivo alla querela per violenza domestica da parte dell'ex marito aveva denunciato di avere subito uno stupro, con emorragia vaginale durata 36 ore, da parte dell'agente delle forze di polizia, C.C., incaricato delle indagini, che si era presentato nel suo appartamento adducendo di avere informazioni sul suo caso.

Il ginecologo che l'aveva visitata il giorno successivo aveva confermato le violenze sessuali oltre che uno stato post traumatico da stress.

IL PERCORSO GIUDIZIARIO

Il Tribunale sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, per come ulteriormente comprovate dalle certificazioni mediche, dai testimoni che da questa avevano appreso delle violenze subite (avvocato, psicologo, medico del Pronto soccorso, altro Carabiniere, amiche) e da altre donne con cui l'uomo aveva avuto relazioni tutte cessate per le sue condotte persecutorie e violente (una delle quali contattata sempre nel corso di indagini di Polizia giudiziaria), sull'analisi del DNA dello sperma, sui tabulati telefonici, ritenendo illogica la versione dell'imputato, lo aveva condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e risarcimento del danno di 20.000 €, dichiarando la prescrizione per il reato di molestie telefoniche.

La Corte di appello aveva assolto C.C. per insussistenza del fatto per le significative incongruenze rinvenute nelle diverse dichiarazioni di A.F., con riguardo all'utilizzo del preservativo da parte dell'uomo nel corso della violenza sessuale e per la ritenuta illogicità dei comportamenti assunti dalla donna, prima e dopo questa, con particolare riferimento (par. 2.15 della decisione del Comitato):

- a) al non avere segnalato al medico fiscale la presenza in casa del Carabiniere che poi l'avrebbe stuprata;
- b) all'uso del preservativo non menzionato dalla donna;
- c) alla raccolta delle prove della violenza, mettendo da parte le lenzuola in cui era avvenuta;

d) all'aver fatto da palo mentre C.C. usciva verificando che non ci fosse nessuno;

e) alle telefonate a due persone dopo lo stupro.

Sulla base di questi elementi i giudici avevano accolto la tesi difensiva per cui la donna aveva "ceduto, in un momento di debolezza, alla seduzione del carabiniere, rendendosi poi conto di essere stata semplicemente usata per un'avventura momentanea, e per essere stata, subito dopo, abbandonata dall'altro uomo di cui si era nel frattempo innamorata" e che si era recata in ospedale per proteggere la sua reputazione e così vendicarsi dell'imputato.

I certificati medici che rivelavano la violenza e le perdite ematiche erano stati interpretati come una prova "dell'esuberanza" dell'imputato e della sua "capacità di seduzione".

La Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso della parte civile ritenendo che, stanti i limiti del giudizio di legittimità, il cui controllo riguarda solo la struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato, aveva considerato *congrua e logica* la motivazione della Corte di appello sia in merito alla prova dell'uso del preservativo come dimostrativa della "consensualità del rapporto sessuale"; sia in ordine alla inattendibilità della testimonianza della persona offesa alla luce della diversa prospettata ricostruzione dei fatti e della reticenza di A.F.

LA DECISIONE DEL COMITATO CEDAW

E' la prima volta che il Comitato CEDAW (da ora in poi Comitato) si pronuncia su un caso italiano, tanto da rendere questa decisione di particolare rilievo in quanto, stante la promanazione da un organismo dell'ONU, avrà diffusione a livello planetario.

L'ambito del giudizio è stato così delimitato dal Comitato:

- se le sentenze della Corte di appello e della Corte di cassazione sul caso sopra sintetizzano "si siano basate su miti e concezioni errate basate sul genere riguardo allo stupro, alle vittime di stupro e alle donne in generale"

- se la fiducia della vittima nel sistema giudiziario “abbia portato ad un trattamento discriminatorio dell’autrice e delle sue prove, con conseguente violazione dei diritti dell’autrice e inadempimento da parte dello Stato parte dei suoi obblighi” (par.7.3).

Il Comitato dopo avere premesso che le donne hanno difficoltà ad accedere “alla giustizia a causa della discriminazione diretta e indiretta”, spiega che la disuguaglianza cui sono costrette non è basata solo su leggi e procedure,

-ma “anche nella mancanza di capacità e consapevolezza delle istituzioni giudiziarie e paragiudiziarie di affrontare adeguatamente le violazioni dei diritti umani delle donne”

-e che “stereotipi e pregiudizi di genere nel sistema giudiziario hanno conseguenze di vasta portata sul pieno godimento dei diritti umani da parte delle donne... distorcono le percezioni e portano decisioni basate su credenze di preconcetti piuttosto che su fatti rilevanti... Gli stereotipi influiscono anche sulla credibilità delle voci, delle argomentazioni e delle testimonianze delle donne come parti e testimoni. **Questi stereotipi possono indurre i giudici a interpretare o applicare in modo errato le leggi**”.

Con specifico riferimento all’ambito del **diritto penale** gli stereotipi fanno sì che “i colpevoli non vengano ritenuti legalmente responsabili per le violazioni dei diritti delle donne, sostenendo così una cultura dell’impunità. **In tutti i settori del diritto, gli stereotipi compromettono l’imparzialità e l’integrità del sistema giudiziario** e possono, a loro volta, portare a errori giudiziari compresi la rivittimizzazione dei denunciati” (par. 7.5)

Il Comitato ha rilevato come la Corte di appello avesse ribaltato la decisione del Tribunale formulando ipotesi ed esaminando le prove del pubblico ministero alla ricerca “di giustificazioni alternative” e avesse fondato la propria decisione “solo su stereotipi di genere profondamente radicati che hanno portato ad attribuire un peso probatorio maggiore al

racconto dell'imputato, che è stato chiaramente preferito, senza alcun esame critico delle argomentazioni della difesa" (par.7.16):

- la prova del preservativo esclude l'assenza di consenso "poiché se C.C. si fosse soffermato a mettere il preservativo, ci sarebbe stato un momento in cui **una vera vittima di stupro** sarebbe certamente fuggita" (par. 7.9);

- nonostante i lividi sulla parte interna delle ginocchia della donna rilevando che non vi fosse stata una spiegazione dettagliata dell'esatta natura della forza usata per tenerla giù ha concluso che i lividi "potevano essere spiegati dall'esuberanza di un incontro consensuale. Ha respinto tutte le prove peritali dell'ospedale, del ginecologo, dello psicologo, dell'avvocato e di altri testimoni come non attendibili, in quanto si basavano tutti sulla versione dei fatti fornita dall'autrice (A.F. ndr) dopo aver preso la decisione di incriminare C.C. e di farlo cinicamente entro i termini di legge" (par. 7.9);

- ha concluso che "le scelte e i comportamenti lucidi dell'autrice **non erano indicativi di una persona che era stata violentata...** La Corte ha ritenuto sospetto il fatto che l'autrice avesse raccolto prove fisiche dopo l'aggressione e avesse cercato di prendere l'imputato in trappola. La Corte ha sostenuto che una donna single e non molto giovane **sarebbe intrinsecamente preoccupata della sua reputazione** che potrebbe essere compromessa da una relazione sessuale occasionale con un uomo più giovane, di cui dovrebbe essere lusingata e che è **prevedibile che una donna di questo tipo diventi vendicativa** in caso di rifiuto... La Corte ha anche affermato che **una donna potrebbe inventare le accuse di stupro per vendicarsi** o per ottenere un accesso prioritario ai servizi sanitari e ha ritenuto che questa fosse la narrazione più probabile rispetto ad affermazioni dell'autore" (par. 7.11);

- "La Corte suprema ha ritenuto che tali argomentazioni fossero logiche" (par. 7.13);

- il trattamento riservato alla donna, prima dalla Corte di appello e poi "aggravato a livello di Corte suprema, non è riuscito a garantire l'uguaglianza di fatto dell'autrice in quanto vittima di violenza di genere

e nasconde una chiara mancanza di comprensione dei costrutti di genere della violenza contro le donne, del concetto di controllo coercitivo, dell'implicazione delle complessità dell'abuso di autorità, compreso l'uso e l'abuso di fiducia, dell'impatto dell'esposizione a traumi consecutivi, dei complessi sintomi post traumatici, tra cui la dissociazione e la perdita di memoria, e delle specifiche vulnerabilità e necessità delle vittime di abusi domestici" (par. 7.17);

- le sentenze oggetto di esame, ad avviso del Comitato CEDAW, hanno in conclusione applicato "in modo errato le leggi, minando così l'imparzialità e l'integrità del sistema giudiziario producendo un errore giudiziario e la rivittimizzazione dell'autrice" (par. 7.18).

LE CONCLUSIONI DEL COMITATO E LE RACCOMANDAZIONI ALLO STATO ITALIANO (PAR. 9)

Le conclusioni assunte dal Comitato sono molto nette e partono dal presupposto che la donna che ha denunciato violenza non sia stata protetta dal sistema giudiziario italiano e da questo ha subito danni morali e sociali proprio per gli stereotipi sessisti utilizzati nelle citate sentenze.

Alla luce di tutto questo il Comitato, oltre a pretendere tempestività nell'esame dei processi per violenza contro le donne, **chiede l'utilizzo di imparzialità, equità e assenza di pregiudizi e stereotipi di genere.**

Questa decisione è un'importantissima occasione che dobbiamo avere il coraggio di cogliere attraverso una nuova modalità interpretativa, fondata sulla prospettiva di genere, che parta dall'assunto che la nostra imparzialità è ostacolata da inconsapevoli stereotipi *contro* le donne (e giustificazionisti *verso* gli uomini) volti a stravolgere i fatti per valorizzare quello che ci è più facile e naturale: rispondere ai nostri soggettivi punti di vista universalizzandoli in nome dello Stato.

Il concetto di *cultura giuridica* può essere vago, tuttavia, come scriveva il Professor Taruffo (*Verso la decisione giusta. Dimensioni transculturali della*

giustizia civile), può avere qualche utilità euristica, almeno per i giuristi, per superare il livello della semplice analisi tecnica di specifiche norme, “di occuparsi anche di valori, atteggiamenti, orientamenti e ideologie che circondano, fondano o passano attraverso le istituzioni e i concetti giuridici, in generale così come nell’ambito del diritto particolare”.

Solo con la consapevolezza del limite conoscitivo, intrinseco a qualsiasi attività interpretativa, le istituzioni potranno rendere effettivo **il diritto umano delle donne di vivere libere dalla violenza**, come scritto nella Convenzione di Istanbul e nella Costituzione italiana, e restituire loro la fiducia che costituisce l’ossatura di una democrazia credibile e compiuta.

Paola Di Nicola Travaglini